



# COMUNE DI SCORDIA

Provincia di Catania

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

### ARTICOLO 1

#### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Fatte salve le norme di principio stabilite dai successivi articoli 2, 3 e 5, il presente Regolamento disciplina i casi e le modalità di affidamento degli incarichi professionali esterni dell'Ente.

### ARTICOLO 2

#### RISORSE TECNICO PROFESSIONALI INTERNE

1. Il Comune utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Compete ai Responsabili l'esame dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico sociale, tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza del Settore.
3. I Responsabili forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica al fine di adottare le necessarie determinazioni atte a realizzare il pubblico interesse. A tal fine gli stessi promuovono, nell'ambito delle materie di competenza, studi e ricerche al fine di conseguire, al miglior livello di efficienza ed efficacia, gli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

### ARTICOLO 3

#### COORDINAMENTO FRA AREE

1. L'Amministrazione Comunale promuove ogni forma di integrazione e coordinamento, nonché attraverso la modifica della propria struttura organica fra Aree, allo scopo di favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari ancorché appartenenti a settori e servizi diversi.
2. Il Segretario Comunale assicura il coordinamento fra le Aree per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma i convocando, ove necessario, la conferenza di

Servizio di cui al Regolamento degli uffici e servizi.

## ARTICOLO 4

### CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

1. L'Amministrazione Comunale, in deroga al principio di prevalenza stabilito dal precedente articolo 2, può affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:
  - a) Che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
  - b) Che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - c) Che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica o che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze altamente specializzate
2. Gli incarichi possono avere per oggetto:
  - a) Attività di assistenza e di consulenza legale, compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti a Giudice Ordinario e Amministrativo;
  - b) Attività di consulenza e di assistenza contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
  - c) Attività di assistenza e di consulenza informatica ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi di ampio raggio culturale, sociale, per progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali etc.;
  - d) Ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli Organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;
  - e) Le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, nonché attività di consulenza e di assistenza giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
  - f) Prestazioni e attività che riguardano oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza per le quali si ravvisa l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni
3. Negli atti deliberativi devono essere sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali esterni.
4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il Responsabile di Area, il Responsabile del procedimento e gli incaricati esterni.

## ARTICOLO 5

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Sia nel caso di incarico interno che esterno, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 30 aprile 1991 n.10 e s.m.i., è nominato nell'ambito dell'Area proponente un Responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di cui all'art. 6 della predetta legge in tutte le fasi di esecuzione dell'incarico tecnico affidato o in tutte le fasi di svolgimento dello studio, della

ricerca o della redazione del piano o del programma.

2. Nel caso di conferimento di incarico esterno, il responsabile del procedimento assicura il periodico accertamento del corretto svolgimento delle varie fasi della realizzazione del progetto, della ricerca o dello studio anche in relazione ai tempi stabiliti nella convenzione. Qualora il responsabile del procedimento rilevi discordanze nei tempi di svolgimento, o nelle modalità di assolvimento dell'incarico ovvero dell'adempimento dello stesso, deve segnalarle, con apposita motivata relazione, al Responsabile dell'Area approntando, ove occorra, gli atti conseguenti e necessari.

## ARTICOLO 6

### CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

L'Amministrazione Comunale non può conferire incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui componenti:

- a) Siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o di forniture;
- b) Siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
- e) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali;
- d) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 7

### AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di consulenza, gli incarichi ad esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 e s.m.i., gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., sono di competenza dell'organo monocratico elettivo il quale conferisce, altresì, gli incarichi di natura fiduciaria nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente nella regione Siciliana in materia di lavori pubblici.
2. La competenza in tema di azioni e di resistenze in giudizio e la nomina di legali esterni spetta alla giunta municipale.
3. Gli incarichi fiduciari di collaborazione professionale esterna ad eccezione di quelli riservati al Sindaco con particolare riferimento alle leggi regionali n.7/2002 e 7/2003 e s.m.i. in materia di lavori pubblici, sono di competenza della giunta municipale.
4. Il provvedimento di incarico deve congruamente individuare e giustificare le ragioni del ricorso ad incarichi esterni, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del I comma dell'art. 4);
5. Nell'affidamento degli incarichi, l'Amministrazione dovrà attenersi, di regola, ad obiettivi criteri di rotazione, evitando quanto più possibile il cumulo degli stessi.
6. Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto possono essere conferiti congiuntamente a più professionisti o comunque a studi associati.
7. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere eccezionalmente conferiti con provvedimento motivato, anche a professionisti non iscritti negli elenchi.
8. Il provvedimento di incarico deve contenere attestazione del responsabile dei servizi

finanziari della compatibilità economico finanziaria dell'intervento con le risorse disponibili dell'Ente.

## **ARTICOLO 8**

### **AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI**

Gli incarichi di cui all'art. 4 secondo comma, lettera a) e b) sono deliberati con congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 4 tenga altresì conto:

- a) dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
- b) del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- c) della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
- d) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

## **ARTICOLO 9**

### **REQUISITI PER LA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI**

Possono essere iscritti negli elenchi professionisti iscritti negli albi professionali, gli studi associati con il capogruppo iscritto all'albo, e i professionisti non iscritti in albi che dimostrino un'esperienza e un'attività svolta nell'ultimo triennio.

Non possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego.

## **ARTICOLO 10**

### **ELENCHI DEI PROFESSIONISTI**

Per l'affidamento degli incarichi professionali correnti, che non riguardano oggetti e materie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono costituiti elenchi aperti di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.

L'iscrizione ha luogo, previo avviso pubblico da affiggere all'albo pretorio, e da pubblicizzare sul sito internet del comune se attuato, su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio al quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. N. 445/00, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente;
- 2) Iscrizione all'albo professionale;
- 3) Titolo di studio e di esperienza per le professioni che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- 4) Curriculum vitae, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento, nonché l'indicazione a quale o a quali elenchi i professionisti

singoli o di studi associati intendono essere iscritti.

L'iscrizione negli elenchi o il suo diniego è disposta dal Responsabile competente per materia. L'iscrizione negli elenchi avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande. Sulla base delle domande presentate verranno formati tanti elenchi quante siano le professionalità e le specializzazioni disponibili. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei curricula.

## **ARTICOLO 11**

### **INCARICHI SPECIALI**

1. Gli incarichi di cui alla lettera c) del comma ..., dell'art. 4, nonché quelli per i quali occorre predisporre specifica convenzione, vengono affidati con provvedimento dettagliatamente motivato, sia in ordine alla peculiarità dell'oggetto dell'incarico, sia in ordine alle qualità professionali dell'incaricando e delle sue specifiche e notorie competenze.
2. La deliberazione di incarico deve contenere la specifica attestazione del responsabile del settore economico finanziario di cui al comma 6° dell'art. 7 del presente Regolamento.
3. Insieme alla deliberazione di incarico deve essere approvata la relativa convenzione.
4. La realizzazione di studi, ricerche e consulenze può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, ad istituti universitari e ad enti pubblici di ricerca.

## **ARTICOLO 12**

### **INCARICHI LEGALI**

L'Amministrazione Comunale favorisce, ove la natura delle controversie o del parere lo consentano, la rotazione degli incarichi legali.

## **ARTICOLO 13**

### **NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO**

1. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché dalla normativa vigente riguardante le singole professioni.
2. L'espletamento dell'opera di collaborazione professionale esterna non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

## **ARTICOLO 14**

### **CONVENZIONI**

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla deliberazione di incarico.

2. Ogni incarico deve essere attribuito per ogni singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.
3. Le convenzioni devono contenere la specifica clausola che prevede la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui l'incaricato presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

## **ARTICOLO 15**

### **REGISTRO DEGLI INCARICHI**

Ai fini della vigilanza sull'osservanza dei criteri di cui all'art. 10 - comma 3 nonché sull'esistenza dei casi di esclusione di cui al precedente art. 9, è istituito presso ogni settore competente per materia un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti ed i corrispondenti compensi, nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

## **ARTICOLO 16**

### **GESTIONE E CONTROLLO**

Ciascun settore relativamente alla materia di competenza cura:

- a) le domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, con l'annotazione dalla data della presentazione e dell'ordine di presentazione delle domande;
- b) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi;
- c) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi;
- d) le forme di pubblicità di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Gli Uffici competenti per materia di ciascun Settore provvedono:

- a) alla presentazione e alla redazione delle proposte di incarico in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso;
- c) fornire ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli incarichi.

## **ARTICOLO 17**

### **CANCELLAZIONE DEGLI ELENCHI**

Il Responsabile di Settore competente per materia dispone la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

## **ARTICOLO 18**

### **FORME DI PUBBLICITA'**

Per la iscrizione negli elenchi, che può avvenire in ogni tempo ogni Responsabile di Settore attua le più opportune forme di pubblicità anche periodiche (avviso pubblico e ogni altra opportuna modalità, ivi compresa la pubblicizzazione sul sito internet del comune se attuato). Gli elenchi dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. Ciascun cittadino può consultare gli elenchi ed il registro degli incarichi e far pervenire al Sindaco proprie osservazioni e proposte.

## **ARTICOLO 19**

### **NORMA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto ed alle leggi regionali e statali.

## **ARTICOLO 20**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il Presente Regolamento si compone di n. 20 (venti) articoli numerati dal n. 01 al n. 20, entra in vigore il decimoquinto successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile approvato con R.D. 16.3.1942, n. 262 e s.m.i.